

**ASSENSO ALL'ESPATRIO
PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' A FIGLIO MINORE**

Al comune di Alfonsine

Il/La sottoscritto/a:

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in via/piazza _____ n. _____

in qualità di: ▪ padre ▪ madre

del minore _____

nato/a a _____ il _____

CHIEDE

Il rilascio della carta d'identità del figlio/della figlia sopra generalizzato/a,

e a tal fine **CONCEDE** il proprio assenso all'espatrio.

Dichiara inoltre sotto la propria personale responsabilità, che lo/la stesso/a non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f) e g) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (1).

Alfonsine, _____

Firma

Allego fotocopia documento di riconoscimento valido

Art. 3, legge 1185/1967

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali (4);

c) [coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata] (5);

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto] (6);

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.